



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 20 novembre 2012

<p>OSSERVAZIONI AL DCO 453/2012/R/COM "ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATE NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI"</p>
--

Osservazioni generali

Ringraziando innanzitutto per l'utile opportunità di confronto accordataci in tema, segnaliamo come prima cosa l'opportunità di tener presente che dal punto di vista degli effetti sul funzionamento del mercato energetico le caratteristiche e le dimensioni complessive dell'emergenza occorsa lo scorso mese di maggio si discostano significativamente da quelle, proporzionalmente diverse, riscontrate nel precedente caso dell'Abruzzo e, di conseguenza, i provvedimenti riguardanti il sisma dell'Abruzzo non potranno necessariamente esser tutti applicati facilmente alle più ampie e complesse realtà industriali e retail dell'Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Procedure

Nel definire le discipline operative occorrerà in particolare:

- non introdurre procedure che siano, dal punto di vista operativo e/o finanziario, ulteriormente onerose per gli esercenti la vendita;
- definire regole il più possibile distinte in base all'effettivo danno subito dagli utenti, con lo scopo di indirizzare le agevolazioni verso i soli utenti che abbiano realmente subito un danno certificabile a causa del sisma, sia al fine di limitare l'onere ricadente sulla generalità degli altri consumatori e sull'intero sistema energetico, sia per evitare di incorrere in pericolose procedure di infrazione ed eventuali onerose sanzioni in sede europea per la violazione dei principi generali che governano questo tipo di interventi agevolativi e di aiuto di stato.

Si apprezza ovviamente in tal senso il tempismo con cui il Governo e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono intervenuti a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma attraverso l'emanazione di disposizioni relative alla sospensione dei pagamenti delle fatture di energia elettrica, gas e servizio idrico, tuttavia si ritiene che, anche nell'ambito del sempre doveroso



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

contenimento dei costi per la generalità dei consumatori, e tenendo altresì conto dell'indagine avviata dall'Unione Europea il 17 ottobre scorso nei confronti del nostro paese (anche se sia pure per ora non direttamente nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità) proprio per verificare l'effettiva appropriatezza e ragionevolezza degli aiuti ed agevolazioni in materia di soggetti colpiti da eventi sismici, sia necessario di distinguere tra:

- *rateizzazioni dei pagamenti sospesi*: che potrebbe ben esser applicata a tutti gli utenti che hanno già beneficiato della prevista sospensione di sei mesi;
- *ulteriori agevolazioni tariffarie*: da riservare ai soli utenti che dimostrino concretamente di aver subito un effettivo danno, come certificato dall'ente competente o tramite autocertificazione (da sottoporre però poi comunque necessariamente a controllo ex post non appena possibile).

Di seguito si riportano quindi le risposte agli spunti per la consultazione e si anticipa, non essendo tale tematica direttamente oggetto di uno specifico spunto, una proposta di modifica dell'Art.17, consistente nel sostituire l'ultima frase con la seguente: *"In tal caso, gli esercenti provvedono alla rettifica delle fatture emesse e alla compensazione delle somme eventualmente incassate, limitatamente alle agevolazioni tariffarie."*

Tempistiche

Si segnala che, affinché gli esercenti la vendita possano rispettare le tempistiche previste, la delibera dovrebbe essere emanata il prima possibile, e comunque non oltre la fine del corrente mese.

Osservazioni specifiche

S.1.: Si fa riferimento a quanto ribadito nelle osservazioni generali concernenti l'applicazione delle agevolazioni tariffarie ai soli utenti che hanno subito effettivamente danni comprovabili dal sisma. In tal senso si segnala che l'inclusione nel perimetro dei casi ai sensi del comma 1.3 lettera b e c dell'Art. 1, anche se condivisibile, comporta una criticità operativa per gli esercenti la vendita.

Nel caso di soggetti che a causa dell'emergenza abbiano trasferito il proprio indirizzo postale, occorre infatti predefinire chiaramente le modalità di comunicazione del nuovo indirizzo all'esercente la vendita, altrimenti potrebbe di fatto risultare impossibile per quest'ultimo ottemperare alla disciplina, anche per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione.

Con riferimento invece ai commi 1.3 lettera c) e 1.4 dell'Art.1, che condizionano le agevolazioni a situazioni dei clienti finali di fatto ignote agli esercenti la vendita, si ritiene necessario che l'Autorità definisca sia il tipo di documentazione che il cliente finale deve inviare al venditore, sia la relativa necessaria tempistica.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si ritiene infine necessario che il distributore invii mensilmente a tutti gli utenti del dispacciamento un elenco dei POD siti nei moduli temporanei abitativi; tale informazione sarebbe infatti altrimenti assai difficilmente reperibile.

S2. Per il periodo intercorrente tra il 20 maggio e il 20 novembre 2012 gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas hanno effettuato il pagamento degli oneri di trasporto e degli oneri generali del sistema all'impresa distributrice competente, mentre il pagamento di tali oneri da parte dei clienti erano sospesi. Per evitare ulteriori criticità dal punto di vista finanziario, riteniamo che sia necessario definire celermente le modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie alle fatture degli esercenti la vendita ed in particolare proponiamo che le imprese distributrici calcolino il conguaglio delle tariffe agevolate entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera per l'intero periodo di sospensione del pagamento, in modo che i venditori applichino le agevolazioni al cliente una volta ricevuta dal distributore una tantum e nella prima fattura utile.

Si propone quindi l'inserimento dell'Art. 2.1bis:

2.1.bis Le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale determinano su base del calcolo dell'Art.3 ed entro 3 mesi l'importo da applicare ai venditori per le utenze che beneficiano dell'agevolazione tariffaria ai sensi della presente delibera. I venditori applicano tale agevolazione al cliente una volta ricevuta dal distributore una tantum e nella prima fattura utile

S.3. No, poiché ciò comporterebbe un allungamento significativo delle tempistiche, ingenerando oneri sul sistema sproporzionati rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire.

S.7. Si segnala che la tempistica massima proposta non è adeguata al tempo necessario agli esercenti la vendita per l'invio della comunicazione al cliente o per l'emissione della fattura unica.

S.8. Si ritiene condivisibile la periodicità della fatturazione, tuttavia si ritiene critico il periodo di rateizzazione, come spiegato anche nella risposta al punto S.9.

S.9. Si accoglie con favore la facoltà per il cliente di concordare anche rate diverse da quelle stabilite nella delibera.

Come già segnalato nelle osservazioni di carattere generale, le caratteristiche dell'emergenza occorsa nel maggio scorso si discostano di fatto significativamente da quelle riscontrate nel precedente caso dell'Abruzzo e, nel caso specifico, si ritiene più adeguato un periodo di rateizzazione di 12 mesi. Ciò anche in particolare considerazione del fatto cruciale che la rateizzazione si applica anche agli utenti che non hanno subito danni a causa del sisma.

S.10. Si ritiene utile differenziare le tempistiche di rateizzazione in base all'evenienza che l'utente abbia subito danni oppure no: si propone quindi una rateizzazione a 6 mesi per le



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

utenze che non hanno subito danni, mentre, come discusso nella risposta S9, un periodo di rateizzazione di 12 mesi per gli altri.

S.11. Considerando che le utenze danneggiate dovrebbero già disporre della documentazione necessaria rilasciata dal Comune a certificazione dei danni subiti, e considerando inoltre che l'applicazione delle agevolazioni e degli importi della rateizzazione dipendono dalla presentazione della stessa, si ritiene che un mese sia un periodo di tempo sufficiente per il cliente per trasmettere al venditore tale documentazione. Per il periodo, si faccia riferimento al punto S.10.

S.12. Si ritiene adeguata una certificazione del Comune come definita ai sensi del Decreto 1 giugno 2012, Art. 1.3.

S.15. Si accoglie con favore la proposta di introdurre un importo minimo complessivo per la rateizzazione al fine di limitare ulteriori oneri operativi ed eventuali corrispettivi bancari a carico del venditore; alcuni sistemi di fatturazione dispongono tra l'altro già di un automatismo in tal senso. Si propone un importo minimo di 100 €.

S.16. No. Si coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che il comunicato stampa previsto al comma 2.3 dell'art. 2 sia effettuato dall'Autorità e che quanto previsto al comma 2.4 lettere c) e d) del medesimo articolo sia eliminato, in quanto impatterebbe fortemente sui sistemi gestionali degli esercenti la vendita. In alternativa, l'Autorità potrebbe effettuare un comunicato nello spazio a lei riservato solo nella prima fattura utile.

S.18. Si accoglie favorevolmente l'idea dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tutelare gli esercenti la vendita. Tuttavia si intravedono delle criticità nella proposta espressa nel documento: un lungo periodo di rateizzazione, considerevolmente più lungo della durata standard dei contratti di fornitura, esporrebbe infatti gli esercenti la vendita al rischio di switching prima che il debito sia saldato del tutto. Tuttavia, una cessione del credito in caso di cambio del fornitore esporrebbe l'esercente la vendita entrante ad un rischio credito e ad un rischio finanziario, con la possibile conseguenza di una forte limitazione della libera attività di mercato degli operatori.

Si propone pertanto che il venditore uscente applichi in caso di switching una rata unica di chiusura al cliente. In tal modo il venditore potrà riuscire a chiudere la posizione o, eventualmente, in caso di mancato pagamento, ad avvalersi della procedura di compensazione dopo aver adempiuto a quanto richiesto dal presente documento di consultazione. Tale nostra proposta conterrebbe anche la perversa problematica del un "turismo di morosità" come anche previsto nell'ambito del Sistema Indennitario.

S.19. Si ritiene che un periodo di 24 mesi successivi alla scadenza sia eccessivamente lungo. Si segnala che tale credito riguarda la fornitura del periodo maggio-novembre 2012, e che, in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

base a quanto previsto dal documento di consultazione, dovrebbe essere rateizzato su un periodo di 24 mesi. Un'ulteriore attesa di ben 24 mesi per l'eventuale compensazione delle somme non riscosse rappresenterebbe quindi per gli esercenti la vendita un significativo sforzo finanziario, con anche eventuali rischi di default.

Si segnala inoltre che durante il periodo di sospensione dei pagamenti gli esercenti la vendita non hanno potuto giocoforza applicare i dovuti provvedimenti per il recupero crediti relativamente alle fatture emesse prima della sospensione, pertanto proponiamo l'estensione dell'eventuale procedura anche ai crediti scaduti ma ancora non pagati dal cliente alla data di riferimento.

S.20. Si.

S.21. Si ritiene preferibile l'alternativa 7.10.

S.22. L'esercente la vendita, non essendo un ente pubblico, non dovrebbe subire suo malgrado le conseguenze di una tale situazione, pertanto riteniamo che nello specifico caso il 100% dei crediti non riscossi da parte della Cassa sia adeguato. Ci preme tra l'altro sottolineare che eventuali percentuali inferiori potrebbero causare situazioni di crisi per alcune aziende.

S.23. Il presente documento di consultazione prevede già i requisiti per poter richiedere la compensazione dell'eventuale credito non riscosso; tali requisiti sembrano sufficienti. Un meccanismo premiante tenderebbe invece a danneggiare gli esercenti la vendita in relazione alle utenze che hanno effettivamente subito danni o che risultano morose.

S.25. Si veda il punto S.19.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi